

Civile Ord. Sez. 3 Num. 21384 Anno 2021




Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE

Data pubblicazione: 26/07/2021

**ORDINANZA**

sul ricorso 29774-2019 proposto da:

 EBRIMA   elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio  
dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato  
e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO;


2020

- *ricorrenti* -

1218

*nonchè contro*

QUESTORE PROVINCIA TORINO, MINISTERO  
DELL'INTERNO 80185690585;



- intimati -

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, <sup>R. HESPO</sup> (depositata) il 26/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO

udito l'Avvocato;

#### FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, Ebrima Jar~~te~~h, cittadino del Gambia, è trattenuto presso il centro di permanenza Rimpatri di Torino, ai fini di una sua esatta identificazione ed alla conseguente espulsione, in forza di un decreto emesso dal Prefetto di Torino.

Il trattenimento è stato prorogato per tre volte, su richiesta della Prefettura di Torino, la quale ha invocato a motivo di questo prolungamento la difficoltà oggettiva di identificazione e soprattutto di acquisizione dei documenti necessari all'espulsione, pur ammettendo di averne fatto richiesta, più volte, al Ministero dell'Interno.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il Giudice di Pace ha sempre concesso, fino alla terza volta la proroga, fino a quando, trascorsi i 180 giorni dall'ingresso nel centro, il ricorrente è stato rilasciato per il raggiungimento del periodo massimo di trattenimento.


Il ricorrente propone ricorso avverso la proroga con un motivo di censura. Non si è costituito il Ministero dell'Interno.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

§.- Il Giudice di Pace dà atto dell'attività fino a quel momento svolta dalla prefettura ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria a dare esecuzione all'espulsione, e dispone la proroga del trattenimento.

§.- Il ricorrente ritiene che tale decisione è assunta in violazione dell'articolo 14 D.Lvo 286 del 1998, non ricorrendo l'ipotesi prevista da quella norma, ossia la difficoltà di identificazione da un lato, e di reperire i documenti per l'espulsione, dall'altro.

§.- Il motivo è inammissibile.



Il ricorrente dichiara di essere stato rilasciato dal centro di accoglienza, né risulta altrimenti il contrario.

Ciò ha per conseguenza che egli non ha interesse a far dichiarare illegittima la proroga della sua permanenza nel suddetto centro, attraverso l'impugnazione del provvedimento di proroga, che, evidentemente, ha perso la sua propria efficacia.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-  
quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 23 luglio 2020